



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania**

DELIBERAZIONE N. 553

del

03 GIU. 2025

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Università degli Studi di Messina, Scuola di Specializzazione in Radioterapia per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Leonardi Francesca Barbara, presso l'U.O.C. di Radioterapia del Presidio Garibaldi Nesima.

Proposta n. 103 del 03 GIU. 2025

**STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI**

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calci

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

- il D.I. n. 402/2017, Allegato 1, secondo il quale il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che:

- Con pec 22/4/2025, registrata al Prot. generale n. 8811 del 22/4/2025, l'Università di Messina ha inviato la proposta per la stipula di una convenzione riguardante la formazione in extra – rete della dott.ssa Leonardi Francesca Barbara, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia del succitato Ateneo, da svolgersi presso l'U.O.C. di Radioterapia di questa Azienda;

Preso atto:

- della disponibilità ad accogliere la specializzanda, dott.ssa Leonardi Francesca Barbara, espressa dal Responsabile f.f. dell'U.O.C. di Radioterapia dell'Arnas Garibaldi con mail registrata al prot.n. 2579/AA.GG. del 28/5/2025;

Acquisito:

- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, introitato al prot. n. 2649AA.GG. del 3/6/2025;

Rilevato che:

- la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sarà in vigore sino al 26/9/2026;
- ai sensi dell'art. 3 della convenzione, sulla formazione extra-rete dello specializzando vige “...il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi, finchè lo specializzando risulterà regolarmente iscritto alla Scuola di Specializzazione di provenienza”;
- l'attività in formazione specialistica al di fuori della rete formativa della dott.ssa Leonardi Francesca Barbara si svolgerà presso dell'U.O.C. di Radioterapia del Presidio Garibaldi Nesima;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- ai sensi dell'art. 8 dello schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, “La polizza assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando presso la Struttura Ospitante è a carico esclusivo del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa”;

Ritenuto:

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Messina, Scuola di Specializzazione in Radioterapia per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Leonardi Francesca Barbara, presso l'U.O.C. di Radioterapia del Presidio Garibaldi Nesima;
- **Fissare** la durata della convenzione dalla data di sottoscrizione e sino al 26/9/2026;
- **Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Messina - Scuola di Specializzazione in Radioterapia, al Responsabile f.f. dell'U.O.C. di Radioterapia di questa Arnas, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ALLEGATI: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del ^{ASSENTE} Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come sopra formulata e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Messina, Scuola di Specializzazione in Radioterapia per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Leonardi Francesca Barbara, presso l'U.O.C. di Radioterapia del Presidio Garibaldi Nesima;
- **Fissare** la durata della convenzione dalla data di sottoscrizione e sino al 26/9/2026;

- **Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Messina - Scuola di Specializzazione in Radioterapia, al Responsabile f.f. dell'U.O.C. di Radioterapia di questa Arnas, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ASSENTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Università
degli Studi di
Messina

LOGO SOGGETTO
OSPITANTE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PER
MEDICI IN FORMAZIONE PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI
AREA SANITARIA**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari nata a Messina il 21/10/1965, con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti, 1 (di seguito denominata anche "Soggetto Proponente");

E

L'ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI - di Catania, C.F./ P.IVA: 04721270876 rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco, domiciliato per la carica in P.zza Santa Maria di Gesù n. 5, 95124 Catania, (di seguito denominata anche "Struttura Ospitante");

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso **la Struttura Ospitante**, da parte della Dott.ssa Leonardi Barbara Francesca, matr. 535782, C.F. LNRBBR88T43G371L, specializzanda iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata "specializzando").

Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d. lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino

delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria’;

- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010), “*Nell’ambito dei rapporti di collaborazione*

didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.”;

- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria “*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formative, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*”. Ivi si precisa inoltre che “*tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*”;

- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formative *extra rete*;

- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività *extra rete* formativa dello specializzando presso la Struttura Ospitante;

- la Struttura Ospitante, nella persona del Direttore responsabile dell’Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione *extra rete*, ha concesso il nulla osta alla formazione dello specializzando presso le proprie strutture, mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale allegato alla presente;

- che la Struttura Ospitante è Pubblica contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina, con deliberazioni rispettivamente con prot. n. 42545 e prot. n. 42552 del 30.03.2023 hanno approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione *extrarete*;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la Struttura Ospitante, dello specializzando, iscritto alla Scuola di specializzazione in Radioterapia dell'Università di Messina.

Art. 2 - Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Radioterapia, lo Specializzando presso le proprie strutture, altresì garantendo:

- l'osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- l'adeguatezza della tipologia e del volume delle attività assistenziali agli standard previsti per le singole specialità.
- le informazioni in merito al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.
- la disponibilità del proprio personale e delle proprie attrezzature.

Nel caso in cui lo specializzando sia iscritto a una Scuola di Specializzazione di area medica, l'Università degli Studi di Messina, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99, si impegna a corrispondere in maniera esclusiva il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa

Il periodo di formazione extra rete ha durata di n. 16 mesi.

La formazione extra rete dello specializzando potrà essere oggetto di proroga, fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi, finché lo specializzando risulterà regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione di provenienza.

Art. 4 - Finalità della formazione extra rete

La formazione extra rete dello specializzando è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicitato al successivo art. 6.

L'attività dello specializzando ha una finalità esclusivamente formativa, pertanto l'impiego dello specializzando presso la Struttura Ospitante non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego dello specializzando per sopperire a eventuali carenze di organico delle strutture e/o per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 5 - Monitoraggio della formazione extra rete

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio il cui nominativo è indicato nell'allegato progetto formativo individuale di cui all'art. 6, in servizio presso la Struttura Ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.

Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza.

In caso di mutamento della persona del tutore/o del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, il cui nominativo risulta dal Progetto Formativo Individuale allegato al presente Accordo, questo continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante della Struttura Ospitante ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione di provenienza l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai conseguenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo incaricato, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Progetto Formativo Individuale

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato progetto

formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando ed al Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e dal tutor.

Il Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

Art. 7- Obblighi della/o specializzanda/o

Lo specializzando è tenuto a svolgere le attività di tirocinio indicate nel progetto formativo individuale in allegato. Inoltre, si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza dettate dalla Struttura Ospitante.

È altresì obbligatoria l'osservanza del Codice di comportamento adottato dalla Struttura Ospitante.

Art. 8 - Copertura assicurativa

La polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando presso la Struttura Ospitante è a carico esclusivo del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa.

Art. 9 – Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

Nel caso in cui l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, secondo quanto dichiarato nel progetto formativo individuale in allegato, in ottemperanza agli Artt. 112, 113 e 115 del D.Lgs. 101/2020, le parti compilano e sottoscrivono, contestualmente alla presente convenzione, apposito accordo contrattuale che viene quindi a costituire parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 10 – Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

L'Università con cui lo specializzando instaura il rapporto contrattuale mediante iscrizione e/o immatricolazione è individuata quale datore di lavoro in materia di 6

sicurezza ex. D.Lgs81/2008 e s.m.i.

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. la struttura ospitante si impegna:

- a fornire allo specializzando adeguata informazione su eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare;
- a mettere a disposizione dello specializzando, laddove previsti, i dispositivi di protezione individuale per la durata di permanenza presso le proprie strutture.

Tutti gli altri obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono a carico dell'Università.

Lo specializzando, prima dell'avvio del periodo di frequenza specialistica, si impegna a consegnare alla Direzione Medica del soggetto ospitante copia dell'ultimo giudizio di idoneità formulato dal medico competente dell'Università;

Art. 11 - Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita al precedente art. 3.

Art. 12 - Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 13 - Trattamenti dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

2 Titolari del trattamento sono rispettivamente la Struttura Ospitante e l'Università degli Studi di Messina, ciascuna per le parti di rispettiva competenza.

Sulla base del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, lo specializzando

del soggetto Proponente accederà alle strutture messe a disposizione dalla Struttura Ospitante e sarà tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui potrà venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016:

- Titolare del trattamento è la Struttura Ospitante, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

- Preposto al trattamento è il Direttore della U.O./Sezione presso la quale lo specializzando presta la sua attività;

- Incaricato del Trattamento è lo specializzando che, nominato come tale dal Responsabile interno, nell'ambito dei compiti affidatigli all'interno della Struttura ospitante, si impegnerà espressamente all'osservanza del segreto professionale, alla massima riservatezza e al rispetto delle Direttive e dei Regolamenti Aziendali relativi alla tutela dei dati personali e sensibili e a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Unità Operativa.

In particolare si impegnerà a:

a) trattare i dati dei Pazienti/Interessati nel rispetto dei principi di correttezza, necessità, liceità e trasparenza;

b) non comunicare dati personali e sensibili a soggetti diversi dall'interessato o persone dallo stesso delegate;

c) non effettuare copie cartacee, scannerizzazioni o foto, per uso personale, dei documenti contenenti dati personali dei Pazienti.

Art. 14 - Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 15 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del

04/06/2010.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R.26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Università degli Studi di Messina
La Rettrice
(Prof.ssa Giovanna Spatari)
(Firmato digitalmente)

ARNAS GARIBALDI
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Giammanco
(Firmato digitalmente)